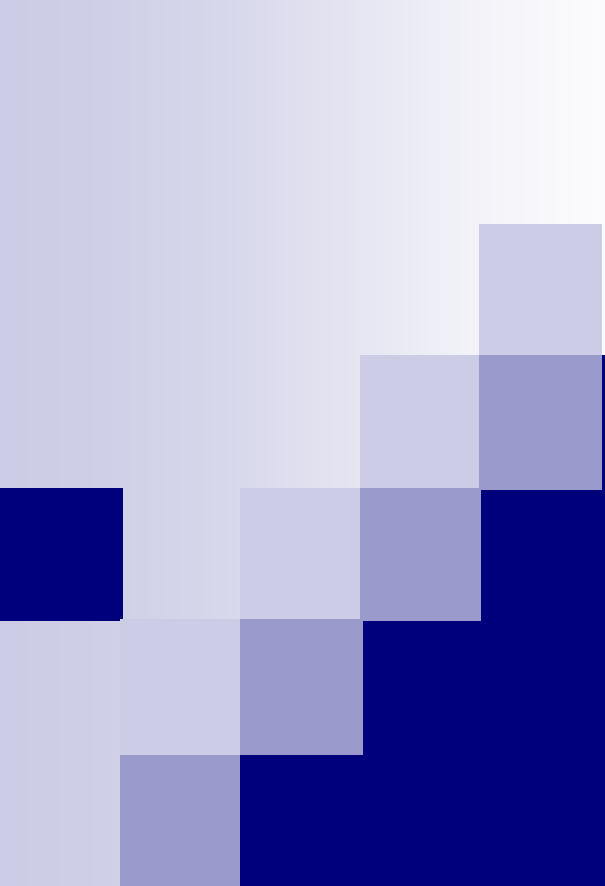




Guida al TICKET PASTO

AGOSTO 2018

UNISIN

UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB

Indice

Pag. 3 - TICKET / BUONO PASTO

Pag. 4 - TICKET CARTACEO e TICKET ELETTRONICO

Pag. 5 - PART TIME

Pag. 6 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Pag. 7 - ASSISTENZA SANITARIA – FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

Pag. 8 - NORMA TRANSITORIA

Pag. 9 - CONTRIBUTO PASTO

Pag. 10 - REGOLE GENERALI

TICKET (BUONO) PASTO

A seguito del rinnovo del Contratto Collettivo di 2° livello del Gruppo ISP il *ticket pasto* è stato aumentato come indicato nella tabella a lato:

IMPORTO €		DECORRENZA
CARTACEO	ELETTRONICO	
5,16	//	Fino al 30 giugno 2019
5,16	6,00	Dal 1° luglio 2019
5,16	7,00	Dal 1° luglio 2021

TFR Il *ticket pasto* non costituisce base imponibile utile ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto.

INPS (AGO) Il *ticket pasto* non costituisce base imponibile utile ai fini della previdenza obbligatoria ("pensione")

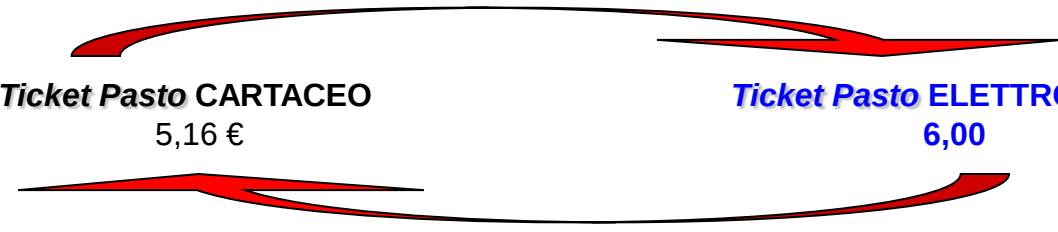
IRPEF Il *ticket pasto* non costituisce reddito e, conseguentemente, non è imponibile ai fini IRPEF.

CONCLUSIONI: il valore nominale (lordo) del *ticket pasto* (sia esso cartaceo, sia esso elettronico) corrisponde al valore reale (netto) del medesimo, peraltro, esso **non è utile ad incrementare né il TFR, né la Pensione INPS.**

TICKET CARTACEO o ELETTRONICO

Fino al 30 giugno 2019 il lavoratore potrà utilizzare esclusivamente i *ticket* cartacei da 5,16 €, ma **dal 1° luglio 2019** egli potrà optare tra l'erogazione del *ticket pasto* cartaceo di € 5,16 e l'erogazione di quello elettronico di € 6,00.

Tale opzione sarà consentita **ANNUALMENTE**



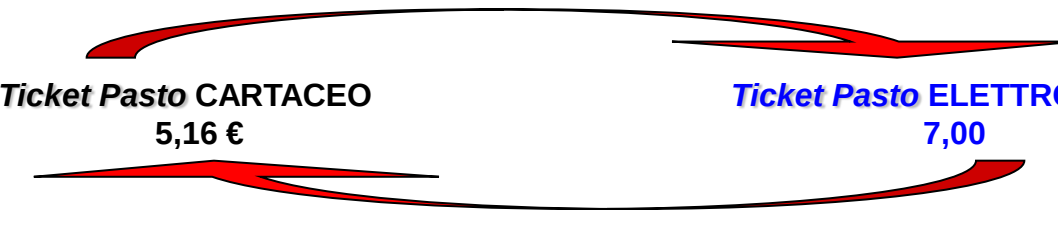
***Ticket Pasto* CARTACEO**

5,16 €

***Ticket Pasto* ELETTRONICO**

6,00

Dal **1° luglio 2021** il valore del *ticket pasto* cartaceo non varierà (5,16 €), ma quello elettronico aumenterà a 7,00 €.



***Ticket Pasto* CARTACEO**

5,16 €

***Ticket Pasto* ELETTRONICO**

7,00

ATTENZIONE: in entrambi i casi, qualora il lavoratore decidesse di mantenere il *ticket pasto* in forma cartacea, la differenza con il *ticket pasto* elettronico **NON** sarà recuperata in alcun modo.

PART TIME

E' **facoltà** dei lavoratori con contratto "Part Time" chiedere di fruire dell'**intervallo all'interno dell'orario di lavoro** nei seguenti modi:

- ☐ se **VERTICALE** 60 minuti (o 30 minuti se autorizzati)
- ☐ se **ORIZZONTALE 15 minuti** (minimo).

Dopo l'intervallo è obbligatorio fornire una prestazione di almeno 30 minuti.

L'**intervallo** di norma è fruito durante l'orario della struttura d'appartenenza (ad esempio tra le ore 13:40 e le ore 14:40); nel caso in cui ciò fosse incompatibile con l'articolazione dell'orario del dipendente a tempo parziale, quest'ultimo **potrà chiedere** di fruire dell'intervallo:

con inizio **non PRIMA** delle ore **12:00**
e **non DOPO** le ore **14:40**

In un'ottica di ottenimento del *ticket pasto*, qualora il part time fosse strutturato in giornate di 5 ore lavorative ciascuna, si potrà chiedere di predisporre/modulare l'orario di lavoro come, ad esempio, di seguito indicato :



Orario di lavoro

Es. 08:25 – 13:25 (5 ore) senza intervallo

PART TIME	ORARIO	INTERVALLO	LAVORO
Orario lavoro	08:25 – 12:40		4 ore e 15 min.
Orario intervallo	12:40 – 12:55	15 minuti	
Orario lavoro	12:55 – 13:40		45 minuti
TOTALE		15 minuti	5 ore

Coloro che avessero un orario di lavoro giornaliero della durata di 5 ore e 15 minuti ed intendessero fruire dell'intervallo, dovrebbero preventivamente (o contestualmente) chiedere la riduzione dell'orario di lavoro di 15 minuti, oppure rimodulare l'orario di lavoro in maniera da includervi l'intervallo come di seguito indicato:

Orario di lavoro

Es. 08:25 – 13:40 (5 ore e 15 min.) senza intervallo

PART TIME	ORARIO	INTERVALLO	LAVORO
Orario lavoro	08:25 – 12:40		4 ore e 15 min.
Orario intervallo	12:40 – 12:55	15 minuti	
Orario lavoro	12:55 – 13:55		1 ora
TOTALE		15 minuti	5 ore e 15 min.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Il *ticket pasto* può essere destinato alla propria forma di Previdenza Complementare a contribuzione definita ("zainetto").

L'opzione è BIENNALE e ha validità dal 1° luglio 2019 al 30 giugno del 2021.

Una volta effettuata l'opzione, essa riguarderà i *ticket pasto* in consegna dal mese di luglio 2019, con riscontro nel foglio retribuzione del successivo mese di agosto.

Prima di effettuare questa scelta è utile ricordare che:

il valore nominale del *ticket* * di **5,16 €**
è soggetto al Contributo di Solidarietà - **0,47 €**
(10% di 4,69)

pertanto il valore reale si riduce a **4,69 €**

che saranno integralmente versati nella propria posizione individuale ("zainetto").

* Il valore del ticket preso a riferimento è quello attualmente in essere.

Al momento dell'erogazione della Prestazione Pensionistica -sia sotto forma di Capitale, sia sotto forma di Rendita- l'importo originariamente versato (4,69 €) sarà tassato (fatte salve alcune eccezioni) applicando un'aliquota compresa tra un

- | | | |
|--|------------|---------------|
| ☐ massimo del | 15% | 0,70 € |
| ☐ e un minimo del | 9% | 0,42 € |

Inoltre, quanto destinato a Previdenza Complementare decurterà, unitamente agli altri versamenti aziendali (nonché a quelli volontari), il plafond annuale fiscalmente deducibile ai fini Irpef (attualmente pari a 5.164,57 €).

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Il *ticket pasto* può essere destinato al pagamento della contribuzione a carico dell'iscritto per fruire delle prestazioni del **Fondo Sanitario Integrativo** di Gruppo (FSI).

L'opzione è **BIENNALE** e ha validità **dal 1° luglio 2019 al 30 giugno del 2021**.

Una volta effettuata l'opzione, essa riguarderà i *ticket pasto* in consegna dal mese di luglio 2019, con riscontro nel foglio retribuzione del successivo mese di agosto.

Prima di effettuare questa scelta è utile ricordare che:

il valore nominale del *ticket* * di **5,16 €**

è soggetto al Contributo di Solidarietà - **0,47 €**

(10% di 4,69)

pertanto il valore reale si riduce a **4,69 €**

che saranno utilizzati per pagare i contributi a proprio carico (ivi compresi quelli dei familiari) previsti dal FSI.

A ciò si aggiunga che, operando in questa maniera, non si potrà usufruire della deduzione fiscale prevista per il pagamento dei contributi sanitari, quantificabile in funzione della propria aliquota marginale Irpef:

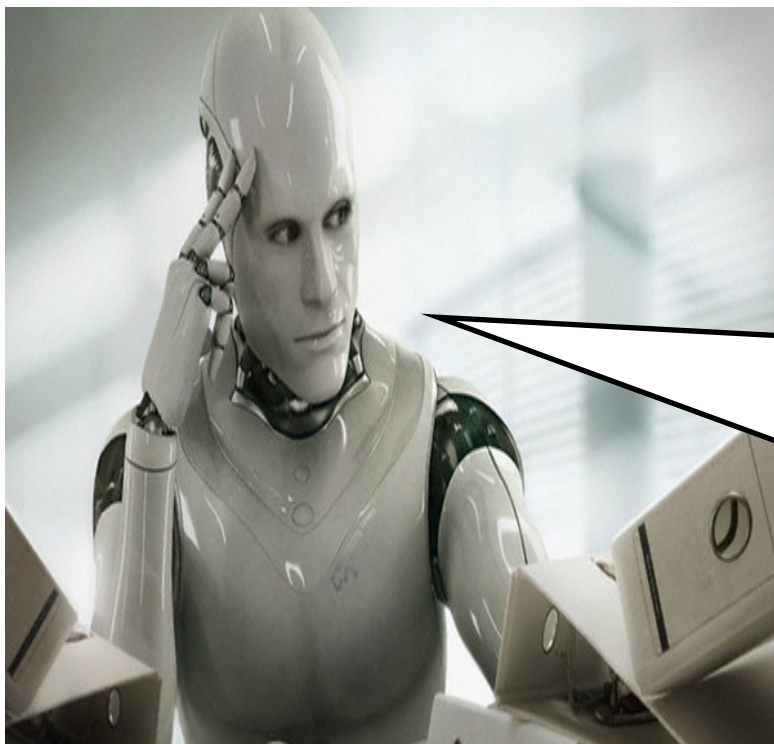
* Il valore del ticket preso a riferimento è quello attualmente in essere.

Aliquota IRPEF	Imponibile	Mancata Deduzione
23%	4,69 €	1,08 €
27%	4,69 €	1,27 €
38%	4,69 €	1,78 €
41%	4,69 €	1,92 €
43%	4,69 €	2,02 €

ATTENZIONE

Qualora il valore del *ticket pasto* fosse di importo superiore all'onere relativo all'Assistenza Sanitaria, la parte eccedente sarà destinata alla Previdenza Complementare a contribuzione definita cui il lavoratore è iscritto ("*zainetto*"); nel caso in cui il lavoratore non fosse iscritto a nessuna forma di Previdenza Complementare a contribuzione definita, **il residuo NON sarà in alcun modo restituito.**

NORMA TRANSITORIA



Al fine di allineare le decorrenze relative all'incremento del *ticket pasto* elettronico (6,00 € dal 1° luglio 2019 e 7,00 € dal 1° luglio 2021), l'opzione per destinare il *ticket pasto* alla Previdenza Complementare o all'Assistenza Sanitaria Integrativa in scadenza alla fine di ottobre 2018 è prorogata fino al 30 giugno 2019.

CONTRIBUTO PASTO

Alcuni lavoratori, anziché avvalersi del *buono/ticket pasto*, continuano a fruire del **contributo pasto** (per gli ex dipendenti della Cassa di Risparmio di Venezia, ad esempio, il *contributo pasto* è pari a 4,13 €), accreditato direttamente in busta paga.

TFR Il *contributo pasto* non costituisce base imponibile utile ai fini dell'accantonamento del Trattamento di Fine Rapporto.

INPS (AGO) Il *contributo pasto* costituisce base imponibile utile ai fini della previdenza obbligatoria ("pensione")

IRPEF Il *contributo pasto* costituisce reddito e, conseguentemente, è imponibile ai fini IRPEF (aliquota marginale).

OPZIONE Ai percettori del contributo pasto è concessa la facoltà di optare per l'erogazione del ticket pasto, con le regole previste per quest'ultimo. La scelta è di norma irreversibile, fatta eccezione per alcuni determinati casi previsti da specifici accordi (esempio: i lavoratori della ex Cassa di Risparmio di Venezia in servizio alla data del 31 dicembre 1991 <<hanno la possibilità di optare alternativamente per l'erogazione del buono pasto ovvero del contributo pasto. Ai lavoratori/lavoratrici assunti successivamente a tale data viene riconosciuto esclusivamente il buono pasto>>).

CONCLUSIONI: il valore nominale (lordo) del *Contributo Pasto* (nell'esempio sopra citato: € 4,13 accreditati in busta paga) non corrisponde al valore reale (netto) del medesimo e non incrementa il Trattamento di Fine Rapporto, peraltro esso è utile ad aumentare la Pensione INPS.

REGOLE GENERALI

Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

[Art. 8, D. Lgs. n° 66 / 2003]

1- Il personale -tranne che nei giorni semifestivi- ha diritto ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto al comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45.

2- La durata dell'intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz'ora e fino a 2 ore, con intesa fra l'impresa e gli organismi sindacali aziendali.

3- Nei casi di orari diversi dal nastro standard, nonché laddove lo giustifichino le circostanze obiettive connesse alla consumazione del pasto e le esigenze di servizio -in particolare connesse all'orario di sportello- l'intervallo per la colazione può essere attuato (anche mediante l'adozione di turni) con inizio non prima delle ore 12.00 e non dopo le ore 14.40.

[Art. 104 CCNL 31 marzo 2015]

Il Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) ha rivisto in maniera significativa le norme riguardanti l'utilizzo dei ticket pasto, stabilendo in particolare che, sia per quelli cartacei, sia per quelli elettronici:

- ☐ se ne possono usare al massimo otto per ciascuna spesa/acquisto;
- ☐ sono spendibili presso ristoranti, pizzerie, self-service mense e attività similari, nonché presso supermercati, agriturismi, ittiturismi, mercatini e spacci aziendali;
- ☐ possono essere utilizzati anche se l'orario di lavoro non prevede la pausa pranzo;
- ☐ sono utilizzabili solo dal titolare;
- ☐ non sono convertibili in denaro e devono essere usati per l'intero valore facciale (non danno luogo a "resti");
- ☐ possono essere spesi solo nei giorni in cui il dipendente svolge l'attività lavorativa.